(N. 72-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE PAPALIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPALLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1955

Uso delle armi da parte della Guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Abrogazione di disposizioni vigenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Senato non ha bisogno di particolare illustrazione, tanto ampia e documentata è stata la relazione con la quale il proponente onorevole Spallino l'ha accompagnato nel presentarlo al Parlamento.

La genesi e le vicende della proposta, che nella prima formulazione risale al 1951, possono così riassumersi:

Prima del fascismo, leggi e regolamenti per la repressione del contrabbando alle frontiere e per l'uso delle armi da parte delle guardie di finanza vietavano sempre di sparare contro il contrabbandiere, e contro i mezzi impiegati per la consumazione del contrabbando, quando dagli spari potesse insorgere pericolo per la incolumità delle persone (Regolamento di servizio per le guardie di finanza 13 aprile 1892, n. 70; decreto-legge 15 febbraio 1896, n. 40; Regolamento 6 giugno 1901, n. 268; regio decreto 17 gennaio 1929, n. 125).

Venuto il fascismo la situazione mutò, e con i decreti 20 agosto 1923, n. 1876, articolo 2, e 6 novembre 1930, n. 1643, articoli 93 e 94, si autorizzarono le guardie a sparare contro i

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

contrabbandieri sia quando avessero opposto resistenza, sia che si fossero limitati a persistere nel tentativo di consumare il contrabbando o anche solo in quello di varcare la frontiera.

Questa larga e pressocchè indiscriminata autorizzazione all'uso delle armi determinò gravi inconvenienti che molto sangue fecero scorrere sulle linee di confine terrestre e marittimo senza peraltro ottenere che il contrabbando cessasse.

Dei frequenti luttuosi conflitti si preoccupò lo stesso Comando dell'Arma che più volte intervenne con circolari ed ammonimenti per infrenare lo slancio dei propri dipendenti e stabilire una più restrittiva interpretazione delle facoltà accordate dalla legge. Alcuni brani di queste circolari, sono riportati nella relazione Spallino e per la migliore intelligenza della presente relazione non sarà inopportuno trascriverli:

« Ho dovuto osservare come in alcuni casi l'uso delle armi da parte dei nostri militari fosse avvenuto in circostanze in cui *potevano far dubitare della legittimità di esso* ed in altri casi l'uso medesimo, pur essendo legittimo, non solo *non appariva indispensabile ma non era conveniente ed opportuno*. La mia precisa impressione è che al confine *si spara con forse eccessiva noncuranza della vita altrui*, solo perchè la interpretazione delle norme che disciplinano l'uso delle armi può sembrar tale da consentire quasi sempre la legittimazione » (generale Giacometti, Comandante generale dell'Arma in circolare 12 agosto 1932, numero 47232).

« Con preoccupante frequenza si vanno verificando al confine svizzero casi di uccisione o ferimenti di contrabbandieri da parte di pattuglie di guardie di finanza in servizio di vigilanza sulle linee.

« La frequenza con cui questi casi si vanno verificando non può non preoccupare gli organi del Governo per l'agitazione ed il fermento che si determinano fra le popolazioni di confine portate a considerare la sproporzione fra il valore di una vita umana e la entità del danno arrecato dallo Stato da una bricolla di sigarette. Non si può pensare, specie nel caso di incontri con un gruppo di tre o quattro contrabbandieri, che pattuglie di nostri militari di composizione numerica pressocchè equivalente formate da elementi giovani e nel pieno delle energie, con armi leggere e con sufficiente conoscenza dei luoghi, non riescano ad inseguire e raggiungere persone cariche invece di bricolle che pesano dai dieci ai venti chili e oltre, costringendole almeno a liberarsi del carico se vorranno sottrarsi al fermo con la fuga, valendosi della maggiore pratica e conoscenza dell'ambiente. Sicchè in ogni caso, i finanzieri devono sentirsi impegnati in una lotta di esclusivi mezzi fisici nella quale costituisce indubbiamente maggior titolo di onore l'uscire vittoriosi, mentre l'uso delle armi dovrebbe venire limitato ai soli casi di assoluta necessità ». (Pelligra nella circolare n. 915 del 28 aprile 1951).

Negli stessi sensi si era espresso il colonnello Simone, capo dell'ufficio Segreteria del Comando generale dell'Arma nel rapporto numero 77363 dell'agosto 1947.

L'idea di modificare la vigente regolamentazione trae origine dalla lunga e purtroppo ininterrotta catena di lutti, che da molto tempo interessa e commuove l'opinione pubblica di tutto il Paese (1).

Di così sentita necessità si rese primo interprete l'onorevole Rosati che il 15 maggio 1951 presentò al Senato un disegno di legge composto da un articolo unico formulato così:

PROPOSTA DI LEGGE DEL SENATORE ROSATI

(n. 1681 - I Legislatura).

L'uso delle armi contro le persone da parte delle guardie di finanza in servizio di repressione del contrabbando o di vigilanza alle frontiere è consentito solo nella ipotesi e nei limiti segnati dall'articolo 53 del Codice penale. Ogni contraria disposizione è abrogata.

Il Presidente del Senato, onorevole De Nicola, trasmise questa proposta alla quinta Commissione, in sede deliberante, perchè l'avesse esaminata ed eventualmente approvata, ma

(1) L'ultimo caduto, il venticinquenne Domenico Gorletti è stato ucciso nel dicembre ultimo scorso mentre tentava di salvarsi dall'arresto arrampicandosi sulle montagne che degradano verso il lago di Como.

l'onorevole Persico ne rivendicò l'assegnazione sostenendo la competenza della Commissione da lui presieduta e fu così che il disegno, definitivamente passato alla seconda Commissione, venne assegnato per relazione all'onorevole Spallino.

Dopo una seduta preparatoria (25 ottobre 1951) nella quale variamente ma genericamente si discusse, nella tornata del 5 giugno 1952, il relatore fece la sua relazione che risultò pienamente favorevole alla proposta Rosati, non ostante che nel frattempo fossero intervenuti i pareri contrari del Ministro delle finanze, del Guardasigilli e del Comando generale della Guardia di finanza.

Si opponeva dai rappresentanti del Governo che il contrabbando, specialmente alla frontiera svizzera, aveva assunto proporzioni inusitate non ostante il timore per l'uso delle armi, e che il fenomeno si sarebbe indubbiamente aggravato se si fossero liberati i contrabbandieri da questa minaccia. All'osservazione che si trattava di abrogare la facoltà di uccidere che la vigente legge italiana negava ai giudici anche per i più gravi delitti, si rispondeva che se il contrabbandiere non persisteva nella consumazione del contrabbando o nella fuga verso la frontiera non avrebbe rischiato la vita!

Si affermava da ultimo, da parte del Comando generale dell'Arma, che molto si sarebbe indebolita l'attività di vigilanza dei militari del Corpo se fossero stati privati di una facoltà della quale erano costretti ad avvalersi con estrema frequenza nell'esercizio del loro mandato e che, dopo tutto, l'allarme suscitato per i pretesi abusi, era dovuto alla mala fede ed alla propaganda fatta da persone interessate.

A tutte le sollevate obbiezioni rispose con ricchezza di argomenti il relatore, ma la discussione non si esaurì e su proposta degli onorevoli Azara, Tosato allora Sottosegretario alla giustizia e Porzio, il prosieguo fu rinviato alla riunione successiva.

Si riprese il dibattito nella seduta del 19 giugno 1952, ma nulla di definitivo si concluse, per il che gli onorevoli componenti della Commissione, al fine di dirimere i contrasti, decisero di affidare ad una Sottocommissione di studio composta oltre che dal relatore, dagli onorevoli Colla, De Pietro, Mastino, Merlin Umberto e Zelioli, l'incarico di meglio formulare la proposta di legge.

Nella seduta del 10 luglio 1952 l'*onorevole Spallino a nome della Sottocommissione, riferì essere opinamento suo e dei colleghi che si dovessero abrogare le norme di cui all'articolo 2 del decreto 20 agosto 1923, n. 1876, nonchè degli articoli 93, 94 e 95 del decreto 6 novembre 1930, n. 1643, per tornar senz'altro alla disciplina stabilita con gli articoli 51, 52 e 53 del decreto 17 gennaio 1909, n. 125.*

Proponeva pertanto in sostituzione del progetto Rosati il seguente articolo unico:

PROPOSTA DI LEGGE DEL SENATORE SPALLINO

formulata e presentata in nome e per conto della Sottocommissione.

L'uso delle armi contro le persone da parte della guardia di finanza in servizio di repressione del contrabbando o di vigilanza alla frontiera è consentito solo nelle ipotesi e nei limiti segnati dagli articoli 51, 52 e 53 del regio decreto 17 gennaio 1909, n. 125. Sono abrogati gli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, ed il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876.

Tutti sembrarono accettare questa soluzione.

Solo per ragioni di « tecnica legislativa » il Guardasigilli dell'epoca obbiettò « non sembrargli corretto ridar vita a norme abrogate da parecchi anni con una semplice citazione di rinvio » senza poi dire, aggiungeva, che « le norme da riesumare erano regolamentari e non legislative ».

L'onorevole Ruini si associò al Ministro e rivolse un invito al relatore: « *di trovare un nuovo testo sulla scorta delle conclusioni cui egli stesso è giunto e che ci trovano consenzienti* ». L'onorevole Picchiotti si mostrava perplesso sulla interpretazione da dare alle sollevate obbiezioni, ma l'onorevole Ruini lo riassicurò affermando: « *torniamo allo spirito delle disposizioni regolamentari dettate dal decreto 17 gennaio 1909, n. 925 — cosa su cui tutti concordiamo — ma teniamo presente che non si può richiamare in vigore con legge un regolamento interno nè che si può dare ad essa un semplice carattere di raccomandazione* ».

Da ultimo il Guardasigilli concluse: « *Mi sembra che la Commissione sia orientata nel senso di non accettare la pura citazione degli articoli abrogati pertanto non tornerò su questo argomento. Il Governo si limita* a fare una richiesta: quando sarà formulato il nuovo *testo secondo i criteri e le conclusioni che il relatore ha illustrato,* desidererei prenderne visione almeno tre giorni prima di quello fissato per la deliberazione ».

Non essendosi fatta alcuna osservazione in contrario il Presidente chiuse la riunione assegnando all'onorevole Spallino « *l'incarico di preparare la nuova formulazione dell'articolo unico, dando ad esso quel carattere di imperatività e di dispositività che è stato unanimamente invocato* ».

Qualche giorno prima della nuova seduta l'onorevole Spallino, cui frattanto per iniziativa del Presidente si era aggiunto l'onorevole Mastino, per esaudire il desiderio espresso dal Ministro di grazia e giustizia depositò e comunicò al Governo il nuovo testo redatto « *secondo i criteri e le conclusioni del relatore* », ma contro ogni aspettativa ottenne solo l'effetto di sollevare la più fiera opposizione del Ministro delle finanze.

Si pensò di comporre il nuovo dissidio redigendo un altro testo e se ne assunsero il compito gli onorevoli Azara e Italia.

Nella seduta del 30 ottobre 1952 innanzi alla 2ª Commissione si riprese la discussione sui due progetti che qui integralmente riproduciamo:

PROGETTO DI LEGGE DEI SENATORI SPALLINO E MASTINO

Art. 1.

L'uso delle armi contro le persone da parte delle guardie di finanza è consentito solo nei casi previsti negli articoli 52 e 53, prima parte, e 54 del Codice penale.

Art. 2.

È proibito fare uso delle armi contro le persone che tentino, con la fuga, di sottrarsi all'arresto o di sottrarre al sequestro le merci di contrabbando.

Art. 3.

Sempre fermo il disposto degli articoli precedenti, l'uso delle armi è consentito contro gli animali o contro qualunque mezzo di trasporto, quando non vi sia pericolo per le persone.

Art. 4.

Nel caso di operazioni eseguite da agenti in drappello, l'ordine di far uso delle armi, previsto nel precedente articolo, sarà dato dal più elevato in grado.

PROGETTO DI LEGGE DEI SENATORI AZARA E ITALIA

Art. 1.

L'uso delle armi contro le persone da parte dei militari della guardia di finanza in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale territoriale e marittima è consentito, oltre che nei casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 del Codice penale, quando non si possa in altro modo impedire il contrabbando e ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il contrabbandiere sia armato;

b) il fatto avvenga in tempo di notte;

c) il contrabbandiere persista nel contrabbando fuggendo con il carico verso l'interno malgrado le intimazioni, e i militari non abbiano possibilità di impedire la fuga;

d) i contrabbandieri agiscano in unione di tre o più.

Sono considerati in unione anche i contrabbandieri che agiscano a distanza tale da potersi prestare reciproca assistenza nella consumazione del contrabbando o nell'usare violenza od opporre resistenza contro i militari.

Art. 2.

È proibito far uso delle armi contro persone isolate che tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga verso la frontiera.

È pure proibito l'uso delle armi contro le persone che tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga verso l'interno, purchè abbiano abbandonato il carico di contrabbando.

Art. 3.

L'uso delle armi è altresì consentito contro gli animali, i veicoli, le imbarcazioni e gli altri mezzi di trasporto, quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilità di raggiungerli e fermarli.

Art. 4.

Nel caso di militari che operino non isolati in servizio, l'ordine di far fuoco deve essere dato dal militare che ha il comando.

Art. 5.

L'uso delle armi, nei casi in cui è consentito a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno un colpo in aria.

Al nuovo dibattito al posto del Guardasigilli che non intervenne partecipò, attivamente, il Ministro delle finanze.

Si determinò in questa occasione un radicale mutamento di posizioni e parecchi di coloro che si erano pronunziati favorevolmente alla proposta Rosati mutarono avviso.

Ne derivò un così insanabile contrasto che ogni possibilità di intesa svanì e su richiesta degli onorevoli Picchiotti, Gramegna, Adinolfi, Colla, Musolino, Gavina e Merlin Umberto, la discussione del disegno venne rinviata all'Assemblea.

Il Senato si sciolse prima di potere adottare una decisione, e successivamente molti di coloro che tanta viva parte avevano preso a questa battaglia preliminare più non tornarono al Parlamento.

Per la modificata situazione parlamentare, l'onorevole Spallino, già diligente ed encomiato relatore del disegno Rosati, fece sua quella iniziativa, ripresentando alla seconda legislatura del Senato la proposta di legge nella formulazione Spallino-Mastino, che nelle precedenti discussioni era apparsa la meno contrastata, con l'aggiunta di un quinto articolo che la completava.

Il testo della nuova proposta è il seguente:

PROPOSTA DI LEGGE
DEL SENATORE SPALLINO

Art. 1.

L'uso delle armi contro le persone da parte delle guardie di finanza è consentito solo nei casi previsti negli articoli 52 e 53, prima parte, e 54 del Codice penale.

Art. 2.

È proibito fare uso delle armi contro le persone che tentino, con la fuga, di sottrarsi all'arresto o di sottrarre al sequestro le merci di contrabbando.

Art. 3.

Sempre fermo il disposto degli articoli precedenti, l'uso delle armi è consentito contro gli animali e contro qualunque mezzo di trasporto, quando non vi sia pericolo per le persone.

Art. 4.

Nel caso di operazioni eseguite da agenti in drappello, l'ordine di fare uso delle armi, previsto nel precedente articolo, sarà dato dal più elevato in grado.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876.

Ritornato il progetto all'esame della seconda Commissione, l'onorevole Azara chiese formalmente che insieme col progetto dell'onorevole Spallino venisse esaminato anche il progetto Azara-Italia, in modo da poterli discutere contemporaneamente.

Durante il dibattito che per motivi vari si è protratto lungamente nel tempo impegnando varie sedute della Commissione, le proposte originali furono, dagli stessi proponenti, così emendate.

PROPOSTA EMENDATA DEL SENATORE AZARA

Art. 1.

È vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari della guardia di finanza in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale territoriale e marittima, fatta eccezione: per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 del Codice penale e quando non si possa in altro modo impedire il contrabbando; o quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il contrabbandiere sia armato;

b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte ed i contrabbandieri vi persistano malgrado le intimazioni;

c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone.

Art. 2.

È vietato far uso delle armi contro persone isolate che tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga, purchè abbiano abbandonato il carico di contrabbando.

Art. 3.

L'uso delle armi non è vietato contro gli animali, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilità di raggiungerli.

Art. 4.

Nel caso di militari che operino non isolati in servizio, l'ordine di far fuoco deve essere dato dal militare che ha il comando.

Art. 5.

L'uso delle armi, nei casi di cui non è vietato a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in aria.

Art. 6.

L'uso delle armi non è vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nelle acque territoriali e i conducenti non ottemperino alla prima intimazione di fermo.

PROGETTO EMENDATO Del SENATORE SPALLINO

Art. 1.

È vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari della guardia di finanza in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale territoriale e marittima, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 del Codice penale e quando:

a) il contrabbandiere sia armato palesemente;

b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte;

c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone.

Art. 2.

È vietato far uso delle armi contro persone isolate che tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga.

Art. 3.

L'uso delle armi non è vietato contro gli animali, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilità di raggiungerli e ciò non esponga a pericolo la vita delle persone.

Art. 4.

Nel caso di militari che operino non isolati in servizio l'ordine di far fuoco deve essere dato dal militare che ha il comando.

Art. 5.

L'uso delle armi, nei casi di cui non è previsto a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in aria.

Art. 6.

L'uso delle armi non è vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni di stazza . . . . . nelle acque territoriali e i conducenti non ottemperino alle intimazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e con segnalazioni luminose.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876.

La Commissione, decidendo a maggioranza e d'accordo col rappresentante del Governo, ha ritenuto di modificare i presentati disegni e di sottoporre all'approvazione del Parlamento il seguente testo:

USO DELLE ARMI DA PARTE DEI MILITARI E DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN SERVIZIO ALLA FRONTIERA E IN ZONA DI VIGILANZA

Art. 1.

È vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando in zone di vigilanza doganale come determinate dalle vigenti disposizioni di legge, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 del Codice penale e quando:

a) il contrabbandiere sia armato palesemente;

b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte;

c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone.

Art. 2.

È vietato far uso delle armi contro persone che tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga.

Art. 3.

L'uso delle armi non è vietato contro gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci, quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo ed i militari non abbiano la possibilità di raggiungerli.

Art. 4.

Nel caso di militari che operino non isolati in servizio, l'ordine di far fuoco deve essere dato dal militare che ha il comando.

Art. 5.

L'uso delle armi, nei casi in cui non è vietato a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in aria.

Art. 6.

L'uso delle armi non è vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza marittima ed i capitani non ottemperino alle intimazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e di notte con segnalazioni luminose.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643 e il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876.

Dalla esposizione che ho fatto e, meglio ancora, da quella pregevolissima dell'onorevole Spallino, si ricavano esattamente i termini del contrasto che ha reso così lungo e tormentato il cammino di questa riforma legislativa.

Da una parte i difensori tenaci dell'Erario, con le giuste loro preoccupazioni per il dilagare di una forma di criminalità che in modo particolarmente grave offende le finanze dello

Stato; da l'altra coloro che non si rassegnano ad affidare la vita degli uomini alla impulsività di giovani sul cui affrettato e convulso giudizio molto possono influire condizioni d'ambiente e la personale e spesso esuberante emotività. Senza dire che si può rimanere buoni cittadini e non ravvisare egualmente, così come avviene per chi scrive, proporzione fra il danno economico dell'Erario e la uccisione legalmente consentita se non esplicitamente ordinata di colui che, scoperto nella flagranza di un contrabbando, non abbia la furbizia di prontamente rinunziare a consumarlo.

Per di più, osservava giustamente l'onorevole Spallino, una volta concessa la facoltà di usare le armi, difficile rimane il controllo sulla legittimità di tale uso.

Su questi temi si sono impostate le discussioni innanzi alla competente Commissione, ed al rappresentante del Governo che segnalava la estrema pericolosità di alcune organizzazioni contrabbandiere, modernamente attrezzate e fornite dei più diabolici mezzi per la consumazione di quei delitti, altri onorevoli interlocutori opponevano il lungo elenco degli « spalloni » uccisi e le parole del generale Cicconetti: « La mia impresisone è che al confine si spara con forse eccessiva noncuranza della vita altrui ».

Per la prima tesi, quella governativa, si schierava l'onorevole Azara col suo progetto; per la seconda l'onorevole Spallino.

La conclusione è stata quella che il testo concordato denunzia.

La totalità o quasi degli onorevoli componenti della Commissione accettava il principio di concedere una protezione maggiore di quella assicurata dalla legge comune a tutti coloro (Guardia di finanza, militari di ogni arma, agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria) che, nell'interesse dello Stato, combattono anche da soli, in zone impervie e spesso con personale rischio, la dura e quotidiana lotta per la prevenzione e repressione del contrabbando.

Sicchè non soltanto l'insorgenza di un pericolo reale (articolo 52 del Codice penale) o come tale ragionevolmente opinato (articolo 59 del Codice penale) o un concreto attuale stato di necessità (articolo 54 del Codice penale) o il bisogno di respingere una violenza e vincere una resistenza dirette ad impedire l'adempimento di un dovere di ufficio (articolo 53 del Codice penale); ma anche l'esistenza di condizioni obbiettive denunzianti una particolare pericolosità dei rei e la esistenza di un pericolo latente, anche se non attuale, avrebbero dovuto consentire l'uso delle armi tutte le volte che, non ostante le intimazioni e la esplosione di colpi in aria, non si fosse ottenuto, dai contrabbandieri sorpresi, la desistenza dalla loro azione.

Ci fu dissenso nello stabilire i casi di questa presunzione di pericolo, desiderando alcuni limitarli abbinando le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 del disegno, ma la maggioranza decise di lasciare inalterata la specificazione proposta nel progetto emendato dell'onorevole Spallino.

Il contrasto maggiore fu nella parte relativa all'impiego delle armi in casi diversi da quelli necessitati dal bisogno di una più efficace protezione della integrità fisica delle persone preposte alla vigilanza doganale, riuscendo per molti difficile superare il disagio di tanto consentire, solo per evitare un danno economico all'Erario.

Il progetto dell'onorevole Azara, su questo punto, era intransigente, enunciando e sostenendo il principio che si dovesse concedere la facoltà di usare le armi tutte le volte che non riuscisse possibile impedire diversamente la consumazione del delitto.

Prevalse invece in Commissione la opinione intermedia, di concedere tale facoltà, limitatamente al caso di *autoveicoli e di altri mezzi veloci quando i conducenti non ottemperino all'ordine di fermo e i militari non abbiano la possibilità di raggiungerli* (articolo 3) ed alle imbarcazioni sorprese in zona di vigilanza *i cui capitani non ottemperino alle intimazioni di fermo date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.*

Richiesero alcuni senatori che negli articoli 6 e 3 del disegno fosse mantenuta la formula già adottata nell'articolo 52 del regio decreto 17 gennaio 1909, n. 125 (« e ciò non esponga a pericolo la vita delle persone ») ma la maggioranza non fu d'accordo considerando quella riserva non più adeguabile al dinamismo della vita moderna ed alla estrema audacia nonchè ai mezzi con i quali operano attualmente i contrabbandieri e particolarmente

quelli che, con l'intenso traffico di stupefacenti, danneggiano oltre che l'erario anche la salute dei cittadini del nostro Paese.

Si è statuito da ultimo, che contro chi si dà alla fuga col carico o senza, isolato o meno, non è consentito di sparare.

Il progetto, così modificato, passa all'esame del Senato.

Al vostro relatore resta solo da dire che se è esatto che il testo non ha accontentato tutti, altrettanto vero è che l'edizione proposta per l'approvazione è quella che ha incontrato i minori contrasti. D'altra parte, l'urgente necessità di uscire da una situazione estremamente grave e generatrice di continui lutti, che si determinano più che per il malvolere o il male operare degli uomini per il dovere di applicare un difettoso congegno legislativo, induce la Commissione a proporre l'approvazione del disegno, salvo quei ritocchi che potranno essere suggeriti dalla maggiore saggezza e dalla più grande esperienza dell'Alto Consesso, che dovrà decidere.

PAPALIA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE.

—

Uso delle armi da parte della Guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Abrogazione di disposizioni vigenti.

Art. 1.

L'uso delle armi contro le persone da parte delle guardie di finanza è consentito solo nei casi previsti negli articoli 52 e 53, prima parte, e 54 del Codice penale.

Art. 2.

È proibito fare uso delle armi contro le persone che tentino, con la fuga, di sottrarsi all'arresto o di sottrarre al sequestro le merci di contrabbando.

Art. 3.

Sempre fermo il disposo degli articoli precedenti, l'uso delle armi è consentito contro gli animali o contro qualunque mezzo di trasporto, quando non vi sia pericolo per le persone.

Art. 4.

Nel caso di operazioni eseguite da agenti in drappello, l'ordine di fare uso delle armi, previsto nel precedente articolo, sarà dato dal più elevato in grado.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE.

—

Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza.

Art. 1.

È vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale, come determinata dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 Codice penale e quando:

a) il contrabbandiere sia armato palesemente;

b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte;

c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone.

Art. 2.

È vietato far uso delle armi contro persone che tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga.

Art. 3.

L'uso delle armi non è vietato contro gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilità di raggiungerli.

Art. 4.

Nel caso di militari che operino non isolati in servizio, l'ordine di far fuoco deve essere dato dal militare che ha il comando.

(*Segue testo del proponente*)

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876.

(*Segue testo della Commissione*)

Art. 5.

L'uso delle armi, nei casi in cui non è vietato a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in aria.

Art. 6.

L'uso delle armi non è vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza marittima e i capitani non ottemperino alle intimazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.

Art. 7.

Identico.